



## CIRCOLARE N° 31-2015 DEL 30 LUGLIO 2015

### **LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA NUOVA SEVESO III** **(2 – seconda puntata)** **(DIRETTIVA 2012/18/UE - D.Lgs. 105/15 )** **G.U. n. 161 del 14 luglio 2015**

Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo).

E' aggiornato l'elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova direttiva. Con il D.lgs. n° 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D.lgs. n° 334/99, ma emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio "testo unico" in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi. Fra le principali innovazioni introdotte, oltre a quanto sopra riportato, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n° 334/99, il D.lgs. n° 105/2015 reca:

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell'ambiente. Si prevede, infatti, l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11);
- l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5) – vedi circolare "prima puntata" sulla Seveso
- le procedure per l'attivazione del meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);
- La definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).

Sono state introdotte inoltre, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza assicurati con il D.lgs. n° 334/99, semplificazioni al sistema vigente, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei gestori. Si evidenziano, a tal fine, le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore introdotte dall'art. 31 e contenute nell'allegato L.

#### • **DEFINIZIONI (art. 3)**

✓ **Si definisce "nuovo stabilimento"** (art.3, Definizioni, comma e)

- 1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure

- 2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

✓ **Si definisce “stabilimento preesistente”** (art.3, Definizioni, comma f)

uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

✓ **Si definisce “altro stabilimento”** (art.3, Definizioni, comma g): un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);

#### • **ISTRUTTORIE (art. 6 e 7)**

Il CTR, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore:

- a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi;
- b) programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27 (SGS) e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti.

La Regione predispose il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti.

#### • **RAPPORTO DI SICUREZZA (art. 30)**

Per gli **stabilimenti di soglia superiore**, il gestore redige un rapporto di sicurezza.

Il rapporto di sicurezza, di cui il documento previsto all'articolo 14, comma 1, è parte integrante (documento di politica), deve dimostrare che:

- a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
- b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
- c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonché, per gli stabilimenti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state previste anche le misure complementari;
- d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interna e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna;
- e) sono state fornite all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato 2 ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.

4. I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del rapporto di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri per la valutazione del rapporto medesimo da parte dell'autorità competente sono definiti **all'allegato C**.

Nell'allegato C è presente un indice dei contenuti del RDS così costituito:

PREMESSA

ASPETTI GENERALI

PARTE 1 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA

A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO

C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO

D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI

E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI

F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE

ALLEGATI

Per i punti A e B sostanzialmente si ricalca quanto già contenuto nel DPCM 31.3.1989.

Nel punto C relativo alla analisi di rischio e sicurezza vi sono a ns giudizio alcuni nuovi aspetti da considerare.

## ANALISI STORICA

Viene richiesta una analisi storica maggiormente dettagliata:

In particolare, fornire le informazioni su incidenti o quasi incidenti verificatisi nello stabilimento, o in stabilimenti similari, almeno negli ultimi 10 anni, riportando, in forma non aggregata ma puntuale, i dati di seguito indicati:

- a) data, luogo dell'incidente o quasi incidente, nonché fonte dell'informazione;
- b) localizzazione (unità lavorativa, apparecchiatura, descrizione delle attività svolte, ecc.);
- c) sostanze coinvolte;
- d) informazioni sulle sostanze coinvolte (stato fisico, caratteristiche di pericolosità, quantità, ecc.);
- e) tipo di incidente;
- f) cause dell'evento;
- g) danni alle persone verificatisi nell'ambito dello stabilimento, specificando il numero dei morti e dei feriti; danni alle persone verificatisi all'esterno dello stabilimento, specificando il numero dei morti, dei feriti e degli evacuati;
- h) danni all'ambiente e danni materiali secondo quanto previsto dall'allegato 6 al presente decreto, nonché eventuali attività in corso o previste (risanamento/ripristino ambientale, bonifica, ecc.);
- i) estensione degli effetti (estensione delle aree in cui si è risentito l'effetto, indicazione dei danni ad ambiente, infrastrutture, ecc.);
- j) relativamente ad incidenti verificatisi in stabilimenti similari riportare la sintesi dell'analisi di comparazione con il proprio stabilimento, con l'indicazione dei possibili fattori migliorativi impiantistici e gestionali precisando quali sono stati effettivamente adottati e le relative motivazioni.

## RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI EVENTI

Viene richiesto di:

**C.4.3** Fornire la rappresentazione cartografica in scala 1:2.000 (o scala adeguata) delle aree di danno interne ed esterne allo stabilimento (o del loro inviluppo), per ciascuna tipologia di danno identificata al precedente punto C.4.1. d). In tale cartografia evidenziare le strutture e gli elementi territoriali particolarmente vulnerabili e/o sensibili presenti nelle aree di danno esterne allo stabilimento, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici, edifici residenziali, luoghi di ritrovo, strade, altri impianti industriali presenti, ecc.

Le informazioni relative alle aree di danno, di cui sopra, sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile \*.shp).

## EVENTI INCIDENTALI CON RICADUTE SULL'AMBIENTE

E' forse la novità più rilevante di tutta la redazione del RDS. In particolare viene richiesto di:

**C.4.4** Valutare l'entità delle conseguenze ambientali degli scenari incidentali in grado di procurare un deterioramento rilevante di una risorsa naturale, così come definita all'art. 302, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e con riferimento ai criteri di cui all'allegato 6 del presente decreto.

Fornire idonea documentazione tecnica, corredata di planimetrie in scala non inferiore a 1:5000, contenente almeno:

- la descrizione dettagliata dell'ambiente circostante lo stabilimento/impianto (ubicazione e distanze da corpi idrici superficiali e sotterranei, specie e habitat naturali protetti, captazioni idriche superficiali e sotterranee, ubicazione di eventuali pozzi in connessione con acquiferi profondi, nonché per uso antincendio a servizio dello stabilimento);
- un modello idrogeologico-idrologico di sito volto sia alla individuazione delle vie di migrazione (dirette e indirette) delle sostanze pericolose nel suolo, in acque superficiali e sotterranee in relazione alla possibilità di coinvolgere risorse naturali lungo le principali direzioni di deflusso, sia alla stima dell'estensione della contaminazione in relazione alle velocità di propagazione nel comparto idrico superficiale e sotterraneo (verticali e orizzontali), alle eventuali misure di protezione adottate ed alle tempistiche di intervento;
- il riferimento a dati di letteratura/cartografia tematica e/o ad eventuali risultanze di indagini geognostiche effettuate nel sito aggiornati e le informazioni sui modelli/procedure e le metodologie, anche semplificati, consolidati a livello nazionale/internazionale, utilizzati dal gestore per la valutazione delle conseguenze ambientali degli incidenti rilevanti.

Le planimetrie di cui sopra, sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile \*.shp).

## • **TARIFFE (art. 30)**

Le istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del decreto, nonché alla attività di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'allegato I.

I criteri in base ai quali gli stabilimenti si dividono in classi sono:

- a) presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato;
- b) svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione;
- c) appartenenza alla piccola e media impresa (PMI), così come definita dalla raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, nonché con decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005).

Ai soli fini della applicazione delle tariffe gli stabilimenti si dividono in cinque classi:

- Classe 1: stabilimenti che rispondono al criterio a) oppure al criterio b);
- Classe 2: stabilimenti che appartengono alla categoria delle microimprese e non rientranti nella classe 1
- Classe 3: stabilimenti che appartengono alla categoria delle piccole imprese e non rientranti nella classe 1;
- Classe 4: stabilimenti che appartengono alla categoria delle medie imprese e non rientranti nella classe 1;
- Classe 5: stabilimenti che non appartengono alla categoria delle PMI e non rientranti nella classe 1.

In particolare, il comma 9 dell'articolo 13 del D.lgs 105/2015 affida all'ISPRA il compito di verifica delle informazioni contenute nella Notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 e in conformità alla decisione 2014/895/UE, da effettuarsi con oneri a carico dei gestori.

**I gestori sono tenuti pertanto a versare prima dell'invio della Notifica (punto 5.3 dell'allegato I), gli importi indicati nella tabella IV in appendice 1 dell'Allegato I al decreto 105/2015 in funzione della categoria di appartenenza.**

Tabella IV	
TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E CONFORMITA' DELLE INFORMAZIONI INVIATE DAI GESTORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO E FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN INCIDENTE RILEVANTE, NONCHÉ ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA E)	
Categoria di stabilimento	Tariffa (€)
Classe 1	126,30
Classe 2	168,40
Classe 3	210,50
Classe 4	294,70
Classe 5	378,90

Ai fini della determinazione della categoria e della relativa tariffa fanno fede le informazioni contenute nella sezione A2 trasmesse dal gestore col modulo di Allegato 5.

E' importante sottolineare che le tariffe si applicano secondo la tabella IV in appendice 1 dell'allegato I al decreto:

- in misura integrale in occasione della prima notifica
- in misura ridotta del 50% in occasione degli eventuali aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative del modulo di allegato 5 effettuati ai sensi dell'art.13 comma 7.

**N.B.** Per gli aggiornamenti comportanti la sola modifica di una o più delle sezioni F, G e N del modulo di Notifica, **non è dovuta la corresponsione di alcuna tariffa.**

Gli importi devono essere versati dai gestori degli stabilimenti secondo le modalità in corso di definizione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che saranno comunicate sul sito di ISPRA [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

**Il gestore è tenuto infine ad allegare alla Notifica l'evidenza informatica attestante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta, inviata attraverso l'applicazione web messa a disposizione dell'ISPRA o, nelle more della predisposizione di questa, l'originale della quietanza inviata in allegato alla notifica tramite posta elettronica certificata firmata digitalmente.**

Le tariffe per le **istruttorie** di cui agli art. 17 e 18 del decreto sono:

Tabella I					
TARIFE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA DEL RAPPORTO DI SICUREZZA					
(€)					
PROCEDIMENTO	CLASSE DELLO STABILIMENTO				
	1	2	3	4	5
Nuovi stabilimenti:					
- istruttoria su RdS Preliminare	4.409,56	5.604,32	6.687,50	7.779,10	11.191,80
- istruttoria su RdS definitivo					
Prima istruttoria RdS					
Riesame del RdS	3.369,54	4.203,24	5.028,52	5.913,80	8.346,48
Modifiche:					
- istruttoria su RdS Preliminare	1.254,76	1.564,24	1.822,14	2.080,04	2.905,32
- istruttoria su RdS definitivo					

Le tariffe relative alle **ispezioni** di cui all'art. 27 sono determinate da:

Tabella II					
TARIFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI					
(€)					
PROCEDIMENTO	CLASSE DELLO STABILIMENTO				
	1	2	3	4	5
Prima verifica ispettiva	3.159,72	3.940,62	4.709,58	5.538,54	7.809,30
Successive verifiche ispettive	2.090,46	2.631,06	3.159,72	3.700,32	5.250,18

Queste ultime sono ridotte in misura del 20% se lo stabilimento è soggetto a rilascio di AIA (D.Lgs 152/2006) e adotta un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO14001, OHSAS18001).

**Le tariffe devono essere versate entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione di avvio ispezione.**